



COMUNE DI ESCALAPLANO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione c.c. n. 7 del 08/04/2020 come modificato con deliberazione del C.C. n. 01 del 22.03.2022

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate. Il funzionario responsabile del tributo.

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 Attività di verifica e controllo
- Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali. L'accertamento esecutivo
- Art. 11 Sanzioni e Interessi
- Art. 12 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 14 Autotutela

Capo V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

- Art. 15 Accertamento con adesione

Capo VI – RAVVEDIMENTO E AUTODENUNCIA

- Art. 16 Ravvedimento
- Art. 17. Autodenuncia del contribuente

Capo VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 18 Forma di riscossione volontaria
- Art. 19 Rimborsi e compensazione
- Art. 20 Forme di riscossione coattiva
- Art. 21 Limite minimo dei versamenti
- Art. 22 Sospensione o differimento dei versamenti
- Art. 23 Dilazione dei versamenti

Capo VIII – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 24 Rapporti tra il Comune e il contribuente

Capo IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 25 Norme finali
- Art. 26 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, da questo momento in poi “Regolamento”, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni ulteriore disposizione di legge in materia.
2. Il presente Regolamento modifica il precedente Regolamento per la disciplina generale delle entrate del comune di Escalaplano, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 08.04.2020.¹
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono altresì finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare uno specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento di dettaglio e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti specifici fissati dalla legge statale.

¹ Nel precedente testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020 il comma 2 dell'art. 1 stabiliva: “Il Regolamento sostituisce il precedente regolamento per la disciplina generale delle entrate del comune di Escalaplano, approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 15.05.2012, e s.mm.ii.”

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, salvo differenti specifiche disposizioni normative. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione di nuove tariffe e aliquote entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, quelle vigenti si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, efficacia, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
2. La gestione, se non svolta direttamente, può essere, anche disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata, mediante delibera consiliare, ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. C, del D. Lgs 446 del 1997, oneri aggiuntivi per il contribuente, se non nei limiti della spesa occorrente per la predisposizione ed il recapito degli avvisi di pagamento, da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti tributari, disciplinanti ogni singola entrata.
4. La responsabilità gestionale è propria del funzionario responsabile designato dall'ente, per la gestione di ogni singola entrata, che se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso, il funzionario responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di gestione delle entrate.

Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile (o, in mancanza, un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e titolo di studio, che deve dare il suo consenso), al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. partecipa al procedimento del contenzioso, come disposto dall'art. 12;
 - f. esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 13;

- g.** in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto di affidamento del servizio; autorizza il concessionario a concedere la rateizzazione;
- h.** compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i.** assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso, salvo se diversamente espresso da specifica normativa.

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti, che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali **L'accertamento esecutivo**

1. L'attività di accertamento è effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 e, a far data dal 01.01.2020, anche ai sensi dell'art. 1, co. 792, della L. 160/2019. In particolare, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì,

l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo o dal responsabile dell'entrata patrimoniale.

4. Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 472/1997 ovvero dell'art. 32 del D.Lgs 150/2011.
5. Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono altresì recare espressamente la dicitura che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 11 - Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi numero 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981 (Modifica al sistema penale).
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata in base al saggio legale.

Art. 12 - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali²

1. Ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, derubricato "*Misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali*", col presente articolo si prevede che gli uffici comunali tenuti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive devono, in via preventiva, verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
2. L'istituzione del SUAPE –Sportello unico delle attività produttive ed edilizia -, gestito a livello di Unione di comuni del Gerrei, comporta che tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni e ricezioni di segnalazioni certificate di inizio attività siano rilasciate esclusivamente da tale sportello unico.
3. In caso di mancata regolarità tributaria del richiedente, l'ufficio tributi lo comunica all'ufficio SUAPE, che invita il soggetto richiedente a regolarizzare la posizione tributaria entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato adempimento, la licenza, autorizzazione, concessione sono negate.

² Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 1 del 22.03.2022

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 - Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, eccetto in materia di imposta municipale propria ex L. 160/2019 per la quale, ai sensi dell'art. 1, co. 778, la rappresentanza in giudizio compete al funzionario responsabile dell'imposta.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a un professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, possono procedere:
 - a. all'annullamento o alla sospensione, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Il funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 11.02.1997, n. 37 può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali, tra l'altro:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

Art. 15 – Accertamento con adesione

1. Si applicano le norme del D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e s. m. i. in materia di accertamento con adesione e adesione agli inviti al contraddittorio e le relative riduzioni di sanzioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla L. 160/2019 e ss.mm.ii.

CAPO VI – RAVVEDIMENTO E AUTODENUNCIA

Art. 16 - Ravvedimento

1. In tema di ravvedimento operoso nei casi di regolarizzazione spontanea delle violazioni, si applicano le norme di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, come modificato dalla L. 157/2019 che ha introdotto il ravvedimento lunghissimo anche per i tributi locali.

Art. 17 - Autodenuncia del contribuente

1. Prima dell'avvio di qualsiasi attività ispettiva o di controllo da parte degli uffici comunali, il contribuente che non abbia provveduto agli adempimenti previsti dalle leggi in materia di tributi locali può presentare autodenuncia indicante:
 - a. il tributo oggetto di denuncia;
 - b. i dati identificativi del contribuente;
 - c. la tipologia di trasgressione commessa (mancato, parziale o tardivo pagamento, omessa denuncia ecc.);
 - d. gli elementi posti alla base di calcolo del tributo interessato.
2. In tale caso è riconosciuta al contribuente la dilazione dei versamenti prevista dall'art. 23 del presente regolamento anche per importi inferiori.
3. Il contribuente, in sede di autodenuncia, può chiedere che l'Ufficio Tributi provveda alla liquidazione immediata delle somme dovute anche per gli anni pregressi ancora accertabili, evitando l'emissione di atti di accertamento. In questo caso dovrà provvedere al pagamento delle somme a debito a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro i termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio con apposito provvedimento di recupero degli importi a debito per i periodi pregressi.
4. In virtù dell'autodenuncia, è riconosciuta la riduzione della sanzione ad 1/3 del minimo.

CAPO VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione delle entrate comunali deve essere effettuata mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) Con modello di pagamento F24³;
 - b) Con il sistema Pago PA, accedendo direttamente dal sito dell'Ente o dell'intermediario incaricato⁴;
 - c) Conto corrente postale intestato all'Ente. Possono essere effettuati, secondo questa modalità, i versamenti dei tributi locali effettuati dai residenti all'AIRE⁵.
2. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali, ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, affida la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi del secondo quanto disposto dalla L. n. 160/2019, art. 1, comma 792.
3. Sono fatte salve le ulteriori modalità di versamento previste dalla legge per i singoli tributi.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
5. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
7. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 19 – Rimborsi e compensazione

1. In merito alla tempistica e alla modalità dei rimborsi, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 1, co. 164, della L. 296/2006.
2. Non si procede a rimborso per importi inferiori ad € 10,00 per la TARI, ad € 3,00 per l'IMU e ad € 1,00 per tutti gli altri tributi e imposte patrimoniali⁶.
3. È ammessa la compensazione di tipo verticale nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
4. La compensazione è definita “verticale” quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
5. È ammessa altresì la compensazione tra IMU e TASI, in virtù della similitudine dei due tributi (medesima base imponibile).
6. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Codice Civile, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.
7. La compensazione verticale è disposta dal funzionario responsabile tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.

³ Il precedente testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020 così recitava: “Devono essere effettuati, secondo questa modalità, i pagamenti dell'IMU, della TARI e possono essere effettuati anche i pagamenti di Tosap/Cosap”.

⁴ “Il precedente testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020 così recitava: “Devono essere effettuati secondo questa modalità tutti i versamenti, tranne quelli da effettuare, per legge, con modello F24”

⁵ E' stato eliminato il riferimento ai pagamenti di Tosap/Cosap.

⁶ L'importo minimo dei rimborsi è stato parificato a quello dei versamenti minimi. Nel precedente testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020 era stabilito che: “Non si procede a rimborso per importi inferiori a € 10,00”, senza distinguere tra i vari tributi.

8. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
9. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni o di interessi.
10. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo. Il contribuente che si avvale di tale facoltà deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione indirizzata al funzionario responsabile del tributo. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente;
 - il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
 - gli anni di competenza o i diversi periodi di riferimento degli importi di cui ai due punti precedenti;
 - il termine di scadenza del pagamento del tributo;
 - l'affermazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
11. Il funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al contribuente, entro 30 giorni, l'esito dell'istanza di compensazione.
12. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.
13. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di riscossione mediante ruolo.
14. Nel caso che la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Art. 20 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a far data dal 01.01.2020, secondo quanto disposto dalla L. n. 160/2019, art. 1, comma 792. L'Ente, infatti, ha affidato l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla quale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Art. 21 - Limite minimo dei versamenti

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 3,00 per l'IMU, € 10,00 per la TARI ed € 1,00 per tutti gli altri tributi e imposte patrimoniali.
2. L'importo minimo è quello complessivamente dovuto annualmente e non fa riferimento alle singole quote;
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento, qualora la somma di tributo, sanzione, interessi e diritti di notifica non superi € 20,00.
5. Il limite di esenzione di cui al comma 4, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva⁷.

Art. 22 - Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da

⁷ Nella precedente formulazione del testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020, dopo le parole "anche coattiva", era scritto: "e non dà seguito alle istanze di rimborso".

gravi calamità naturali, da gravi motivi di sanità pubblica o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 23 - Dilazione dei versamenti

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo nonché di quelle non ancora iscritte a ruolo, derivanti da atti di accertamento ovvero somme derivanti da lista di carico TARI⁸ d'importo superiore a € 100,00, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo il prospetto di seguito riportato:

da euro	a euro	Rate
€ -	€ 100,00	nessuna rateizzazione
€ 100,01	€ 200,00	una o due rate mensili
€ 200,01	€ 400,00	da due a quattro rate mensili
€ 400,01	€ 600,00	da quattro a sei rate mensili
€ 600,01	€ 800,00	da sei a otto rate mensili
€ 800,01	€ 1.000,00	da otto a dieci rate mensili
€ 1.000,01	€ 1.500,00	dieci rate mensili
€ 1.500,01	€ 2.000,00	dodici rate mensili
€ 2.000,01	€ 3.000,00	da tredici a quindici rate mensili
€ 3.000,00	€ 5.000,00	da sedici a ventidue rate mensili
€ 5.000,01	€ 6.000,00	da ventitrè a venticinque rate mensili
€ 6.000,01	€ 7.000,00	ventisette rate mensili
€ 7.000,01	€ 8.000,00	ventotto rate mensili
€ 8.000,01	€ 9.000,00	trenta rate mensili
€ 9.000,01	€ 10.000,00	trentuno rate mensili
€ 10.000,01	€ 11.000,00	trentadue rate mensili
€ 11.000,01	€ 12.000,00	trentatrè rate mensili
€ 12.000,01	€ 13.000,00	trentaquattro rate mensili
€ 13.000,01	€ 14.000,00	trentacinque rate mensili
€ 14.000,01	€ 20.000,00	trentasei rate mensili
€ 20.000,01	oltre	da trentasette a settantadue rate mensili

2. Sulle somme dovute, vengono applicati gli interessi legali.
3. Se l'importo di cui al comma 1⁹ è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 798 e segg. della L. 160/2019.

⁸ La precedente formulazione del testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020, stabiliva che: "L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione delle somme iscritte a ruolo... omissis", senza nulla dire in relazione alle somme dovute dal contribuente e non ancora iscritte a ruolo.

⁹ Nella precedente formulazione del testo adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 08/04/2020 si faceva riferimento esclusivamente alle somme iscritte a ruolo.

CAPO VIII – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 24 - Rapporti tra Comune e contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti normativi.
2. È obbligo del Comune pubblicizzare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i dati e le notizie strumentali agli adempimenti medesimi, le esenzioni, le agevolazioni, anche attraverso sistemi informativi automatizzati.
3. Il Comune fornisce al contribuente che lo richiede i modelli di dichiarazione e in generale qualsiasi modello concernente le entrate locali.

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni regolamentari concernenti i singoli tributi.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
5. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2, del D.L. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446 del 1997.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2022.